

COMITATO PERMANENTE DI CONSENSO e COORDINAMENTO PER LE MEDICINE NON CONVENZIONALI IN ITALIA

Commenti alle decisioni assunte il 20 novembre 2003 dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina

La Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 20.11.2003 ha riscontrato una serie di disfunzioni che attengono in particolare:

- alla coerenza degli eventi con gli obiettivi formativi di interesse nazionale e con le finalità di qualificazione specifica dei diversi profili professionali
- alla interpretazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale ed in particolare di quello sulle medicine non convenzionali
- ai controlli

COERENZA DEGLI EVENTI CON GLI OBIETTIVI

La formazione continua “consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali” e comprende “attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio sanitario Nazionale.”

Commento del Comitato: “Se l’obiettivo fosse garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale, l’ECM dovrebbe essere riservato al personale di tale Servizio. In realtà il programma di aggiornamento riguarda tutti i medici e di tale universalità di destinatari deve essere tenuto conto sia nei contenuti sia nei percorsi di accreditamento di providers e di eventi. Risulta quindi particolarmente stridente la connessione stabilita più sotto tra aggiornamento professionale (compito di tutti gli operatori sanitari) e livelli essenziali di assistenza (problema del Servizio Sanitario Nazionale dovuto alla scarsità delle risorse).”

Gli eventi accreditabili sono solo quelli coerenti con gli obiettivi formativi d’interesse nazionale e realizzati in conformità alle richiamate disposizioni di legge ed alle prescrizioni della Commissione nazionale per la formazione continua.

La Commissione nazionale per la formazione continua ha rilevato, in base ai dati del monitoraggio delle attività formative residenziali, che gli organizzatori, pubblici e privati, in alcuni casi, hanno operato in contrasto con la lettera e lo spirito delle richiamate disposizioni di legge sull’ECM e degli obiettivi formativi di interesse nazionale.

La Commissione nazionale per la formazione continua ritiene incongrua l’offerta formativa diretta genericamente ad una determinata categoria (es. medico chirurgo) qualora essa verta su materia eminentemente specialistica, propria di una particolare area professionale specialistica della categoria stessa.

Coerentemente con le disposizioni di legge (artt. 16-bis; 16-ter del decreto legislativo 502/92), gli organizzatori sono tenuti a conformare e vincolare gli eventi di formazione continua prodotti, rientranti negli obiettivi formativi di interesse nazionale, alle effettive esigenze formative di ogni categoria professionale (profilo, area e disciplina di appartenenza) in rapporto alla specifica attività professionale della categoria stessa ed ai connessi ambiti, autonomie e responsabilità professionali.

Commento del Comitato: “In entrambi i forums di Cernobbio 2002 e 2003 è stato ripetutamente chiesto ai responsabili della Commissione se uno specialista dovesse aggiornarsi in maniera specifica nella propria disciplina oppure no. E’ sempre stato risposto che al momento non era previsto ma che probabilmente si sarebbe suddivisa la formazione continua in un 60% per la propria disciplina ed un 40% nel resto, motivando tale scelta in un doveroso aggiornamento nella propria branca per migliorare le proprie competenze, ma allo stesso tempo dando la possibilità di implementare le conoscenze più generali.

Riguardo ai doveri del medico che si occupa esclusivamente di omeopatia o di altre Medicine Non Convenzionali, la Commissione non si è mai espressa. Soltanto nell’incontro del 01.12.03 a Milano è stato esplicitamente dichiarato che il medico omeopata si sarebbe dovuto aggiornare, fermo restando il blocco delle Medicine Non Convenzionali, nella branca più vicina (tuttavia tale posizione non è praticabile perché incoerente con la teoria e la prassi specifiche di molte discipline mediche tradizionali, dotate di un loro corpus dottrinale, ampio ed articolato e per di più in corso di rivalutazione anche sul piano scientifico).”

Tale esigenza prioritaria di assicurare la finalizzazione delle attività di formazione continua agli obiettivi formativi di interesse nazionale ed alle effettive esigenze di qualificazione specifica di ogni profilo professionale, area e disciplina non può essere disattesa in quanto è un obbligo che discende direttamente dalla legge.

Consequentemente, gli eventi formativi non finalizzati agli obiettivi formativi nazionali o non coerenti con le finalità di “qualificazione specifica” dei singoli profili professionali ai quali sono rivolti non rientrano nel programma ECM e non possono essere quindi accreditati.

Commento del Comitato: “ Per quanto si evince dalla stessa dichiarazione, la Legge non è stata correttamente interpretata dalla Commissione nella prima fase di applicazione del Programma ECM. Non è giusto che tale incongruenza ricada sui providers già accreditati ed i corsi già organizzati. L’eventuale cambiamento delle regole non dovrebbe avere effetto retroattivo ma valere d’ora in avanti.”

Quindi:

1. gli eventi formativi residenziali possono essere accreditati ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM solo se sono finalizzati agli obiettivi formativi di interesse nazionale ed, ove previsti, a quelli di specifico interesse regionale.
2. gli eventi formativi residenziali che, pur finalizzati agli obiettivi formativi di interesse nazionale o regionale, non sono coerenti con la finalità di qualificazione specifica dei diversi profili professionali (disciplina o area) cui gli eventi stessi sono rivolti non possono essere accreditati ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM per contrasto con le disposizioni di legge e con gli accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni sugli obiettivi formativi di interesse nazionale.
3. gli organizzatori che chiedono l’accredimento di un evento formativo residenziale oppure coloro che hanno chiesto e non ancora ottenuto l’accredimento di eventi formativi residenziali, qualora ritengano che gli eventi siano finalizzati agli obiettivi formativi di interesse nazionale e siano coerenti con la finalità di qualificazione specifica oppure gli organizzatori di ulteriori edizioni di eventi accreditati, i quali ritengano che gli eventi siano finalizzati agli obiettivi formativi di interesse nazionale e siano coerenti con la finalità di qualificazione specifica devono rilasciare, in via informatica, una dichiarazione con le motivazioni in base alle quali ritengono che l’evento rientri in uno degli obiettivi nazionali o regionali e sia di interesse specifico della categoria professionale (area o disciplina) per la quale è stato proposto.
4. gli organizzatori che hanno chiesto e non ancora ottenuto l’accredimento e gli organizzatori di ulteriori edizioni di eventi già accreditati devono rilasciare la dichiarazione di cui sopra entro il termine perentorio del 31 dicembre 2003. Il mancato rilascio della dichiarazione entro il predetto termine determina l’automatica rinuncia alla richiesta di accreditamento dell’evento non ancora accreditato o alle edizioni non ancora svolte.

MEDICINE NON CONVENZIONALI

La più grave incoerenza fra gli obiettivi formativi nazionali ed i relativi eventi formativi, che il monitoraggio ha evidenziato, concerne le medicine alternative o non convenzionali.

Gli obiettivi formativi di interesse nazionale comprendono nel “Gruppo 2”, alla lettera z), la “valutazione dei fondamenti scientifici e dell’efficacia delle medicine alternative o non convenzionali”.

La inclusione delle medicine alternative o non convenzionali fra gli obiettivi di interesse nazionale è limitata alla “valutazione dei fondamenti scientifici e dell’efficacia” delle medicine stesse; tale espressa limitazione non consente interpretazioni estensive.

La limitazione è da porre in stretta correlazione con la prioritaria finalità attribuita dalla legge alla formazione continua che è quella di migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio sanitario Nazionale”.

Commento del Comitato: “Se l’obiettivo è garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale, perché l’ECM è stato esteso a tutti i medici e quindi anche a coloro che si occupano di Medicina Non Convenzionale?”

E’ da tenere presente, peraltro, che gli obiettivi formativi di interesse nazionale devono fare “particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici”.

E’ noto che le medicine alternative o non convenzionali non sono ricomprese nei LEA e, quindi, attualmente non rientrano nell’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Commento del Comitato: “Questa argomentazione, proposta dalla Commissione, è criticabile per vari motivi, i principali dei quali sono i seguenti:

- 1) Esistono molte strutture del SSN che hanno iniziato ad inserire servizi di Medicine Non Convenzionali tra le offerte terapeutiche ai cittadini, almeno come sperimentazione ed a scopo osservazionale, anche a seguito di precisi provvedimenti delle autorità sanitarie regionali;
- 2) La maggior parte dei medici che praticano Discipline Complementari o Non Convenzionali operano in un contesto libero professionale e quindi ad essi non si applica in alcun modo la problematica dei LEA.

Inoltre va segnalato che la Regione Toscana (ma anche altre Regioni hanno assunto provvedimenti analoghi) con la Delibera n. 561 del 30.06.02 applicativa del DCPM del 29.11.01 conferma nei LEA le prestazioni di Agopuntura di cui al nomenclatore tariffario: Altra Agopuntura, Agopuntura con moxa revulsivante, Agopuntura per anestesia. Più in generale va sottolineato che invece dei LEA sono i Piani Sanitari Regionali che devono essere assunti come riferimento; prova ne è i Piani Sanitari di molte regioni: Toscana, Umbria, Lombardia, Piemonte, Campania, Lazio, Friuli contengono capitoli dedicati alle Medicine Non Convenzionali e ai programmi di integrazione di queste Discipline negli obiettivi dei Piani Sanitari stessi.”

La previsione, fra gli obiettivi di interesse nazionale, dell’obiettivo della valutazione dei fondamenti scientifici e dell’efficacia delle medicine alternative o non convenzionali deve essere valutata in tale contesto e pertanto, non legittima, in alcun caso, attività formative che abbiano finalità diverse da quelle previste nell’obiettivo stesso.

Il monitoraggio ha evidenziato, al contrario, che nella quasi totalità dei casi gli eventi formativi relativi alle medicine alternative o non convenzionali assumono il carattere di seminario culturale o di formazione o di corso teorico-pratico della specifica medicina, rivolti prevalentemente a tutte le categorie professionali.

I predetti eventi formativi (prescindendo dalla denominazione agli stessi attribuita) si collocano, pertanto, fuori dagli obiettivi del programma ECM.

Si rileva, inoltre, che la materia della “valutazione dei fondamenti scientifici e dell’efficacia delle medicine alternative o non convenzionali” è inserita nel Gruppo 2 che contiene obiettivi “riferiti a specifici profili professionali, aree e discipline”.

La predetta ulteriore limitazione dell’ambito dell’obiettivo esclude la possibilità che le relative attività formative possano, allo stato, rivolgersi a tutte le professioni o comunque a destinatari diversi dai laureati in medicina e chirurgia, dagli odontoiatri e dai medici veterinari e, limitatamente ad alcuni specifici aspetti delle medicine non convenzionali, anche ai farmacisti ed ad altre specifiche categorie professionali.

Commento del Comitato: “Si concorda col fatto che gli eventi debbano concernere i fondamenti scientifici e l’efficacia delle varie discipline mediche. Si rileva, altresì, che questo non è un valido motivo di critica generale agli eventi nell’ambito delle Medicine Non Convenzionali, così come invece è stato fatto dalla Commissione. Un corso professionalizzante di Omeopatia, ad esempio, potrebbe a pieno titolo rientrare in questa tipologia di obiettivo, purché dichiarati esplicitamente e motivatamente la presenza di valutazioni scientifiche e di efficacia.

Non si concorda, invece, col fatto che gli eventi in questo campo debbano di norma essere riservati a specifiche figure professionali.

Se è vero che l’accreditamento di corsi professionalizzanti deve essere specifico per singole professioni, ciò non deve valere per gli eventi o i corsi introduttivi: nell’interesse dei cittadini-utenti qualsiasi operatore sanitario (ci riferiamo alle professioni ufficialmente riconosciute dallo Stato che rilascia una laurea o equipollenti) deve conoscere rudimenti delle Medicine Complementari ed aggiornarsi in tale ambito. Non solo, ma spesso è addirittura opportuno che tutte le figure professionali si trovino insieme a discutere delle diverse competenze e della eventuale e auspicata organizzazione di un programma di assistenza integrata.”

La Commissione non ha alcun titolo per esprimersi sulle varie medicine o pratiche non convenzionali né, ovviamente, sulla vera o presunta efficacia delle relative prestazioni, anche se ritiene che alcune di esse, quali l’agopuntura e la fitoterapia, siano impropriamente ricomprese di per sé fra le medicine non convenzionali.

Commento del Comitato: “La Commissione dichiara di non avere alcun titolo per esprimersi sulla materia e nel contempo dichiara di ritenere che l’Agopuntura e la Fitoterapia siano impropriamente comprese tra le Medicine Non Convenzionali. A parte il fatto che le due affermazioni sono palesemente in contraddizione, è opportuno sottolineare che sia l’Agopuntura sia la Fitoterapia hanno alcuni aspetti teorici e metodologici perfettamente compatibili con le attuali conoscenze scientifiche, mentre altri aspetti appartengono a conoscenze tradizionali ed empiriche o fanno riferimento, almeno nel caso dell’Agopuntura, a particolari concezioni filosofiche e spirituali. Tale duplice natura di “Scienza” e di “Arte” è patrimonio comune anche alle altre Medicine Non Convenzionali riconosciute come Discipline Mediche a tutti gli effetti dalla FNOMCeO, e, a ben vedere, di tutte le branche della Medicina. In breve, il criterio di distinzione applicato dalla Commissione in questo caso è evidentemente una forzatura e frutto della non conoscenza della materia.”

La estrema difficoltà di discriminare le varie medicine e pratiche non convenzionali impone, anche in ragione del mancato riconoscimento giuridico e della mancata regolamentazione delle stesse, l’adozione di un criterio di stretta interpretazione della previsione contenuta negli obiettivi formativi di interesse nazionale, rigorosamente coerente con le finalità delle richiamate disposizioni di legge sulla formazione continua. Conseguentemente la Commissione, fino a quando non sarà modificata l’attuale previsione limitativa sulle medicine alternative o non convenzionali, ammetterà all’accreditamento ai fini dell’ECM esclusivamente gli eventi formativi che sono rigorosamente finalizzati alla “valutazione dei fondamenti scientifici e dell’efficacia” delle medicine stesse alla luce delle attuali evidenze scientifiche e che sono diretti ai medici e, per particolari aspetti di alcune medicine, anche ai farmacisti e ad altre categorie sanitarie.

Commento del Comitato: “Si concorda con l’assunto che l’obiettivo debba restare “la valutazione dei fondamenti scientifici e dell’efficacia delle medicine alternative o non convenzionali”, purché sia in esso compresa la descrizione di attuali evidenze scientifiche assieme alle conoscenze tradizionali.

In particolare gli eventi che comprendano la discussione di casi clinici o mostrino casi clinici in video dove il paziente abbia ricevuto un chiaro beneficio dalla terapia non convenzionale deve essere comunque inteso come evento che mostra l’efficacia della terapia non convenzionale.

Per le ragioni già esposte non si concorda invece con la rigida e pregiudiziale esclusione di altri operatori sanitari da eventi formativi, di carattere introduttivo, che riguardino le Medicine Non convenzionali. Infatti riteniamo che la questione dell’opportunità o meno di promuovere aggiornamento anche per altre figure professionali, purché laureate o equiparate alla laurea, deve essere trattata di volta in volta in relazione al tipo di evento.

Quindi la Commissione nazionale per la formazione continua ha disposto :

1. gli eventi formativi residenziali concernenti le medicine alternative o non convenzionali, che possono essere accreditati ai fini del programma ECM, sono esclusivamente quelli finalizzati alla "valutazione dei fondamenti scientifici e dell'efficacia" delle predette medicine in base all'evidenza scientifica; sono esclusi pertanto dal programma ECM gli eventi formativi residenziali che, per loro stessa natura non possono ritenersi, comunque finalizzati al predetto obiettivo (corso di formazione, aggiornamento, addestramento pratico, ecc.) nonché quelli finalizzati ad obiettivi diversi.
2. gli organizzatori che chiedono l'accreditamento oppure hanno chiesto e non ancora ottenuto l'accreditamento di eventi formativi residenziali relativi alle medicine alternative o non convenzionali devono dettagliatamente specificare, in via informatica, le motivazioni in base alle quali ritengono che l'evento rientri nell'obiettivo formativo di interesse nazionale (Gruppo 2, lettera z) e sia di interesse specifico della categoria professionale (area o disciplina) per la quale è stato proposto.

Gli accreditamenti di eventi formativi residenziali relativi alle medicine alternative o non convenzionali, già concessi, qualora gli eventi accreditati siano in evidente contrasto con le disposizioni di legge (artt. 16-bis; 16-ter del decreto legislativo 502/92) e con l'obiettivo formativo di interesse nazionale (Gruppo 2, lettera z, degli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2001 e 13 marzo 2003) e concernino medicine o pratiche alternative o non convenzionali prive di evidenza scientifica, saranno revocati, previa valutazione della Commissione, che si riserva di acquisire, al riguardo, il parere anche di esperti esterni alla Commissione stessa.

Commento del Comitato: "Alla luce delle considerazioni suesposte, non pare giusto che siano revocati eventi che la Commissione ha già accreditato. Ammesso e non concesso che alcuni eventi siano stati accreditati inappropriatamente, tale fatto avrebbe la causa principale nella incompetenza della Commissione o degli esperti da essa designati.

Pertanto non è giusto che di siffatta situazione subiscano le conseguenze i providers o persino i medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari che potrebbero vedersi revocati i crediti che hanno conseguito con le loro giornate di aggiornamento."

CONTROLLI

La Commissione ha deciso di avviare un sistema di verifiche a campione. Obiettivo di tali verifiche è quello di accertare le eventuali discordanze tra il progetto dell'attività formativa e la sua concreta realizzazione. Il controllo sarà effettuato da "osservatori" esperti nella formazione. Il costo delle visite di controllo sarà a carico degli organizzatori dell'evento.

Commento del Comitato: "Se il dubbio dell'esistenza di discordanze è posto dalla Commissione, il costo della visita dovrebbe essere a carico della Commissione stessa, non dell'organizzatore, il quale già paga al Ministero la quota per l'organizzazione. In ogni caso la Commissione dovrebbe indicare a priori tale costo."

CONFLITTO DI INTERESSI

Con l'occasione si richiama l'attenzione sul comma 25 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, che prevede l'obbligo della dichiarazione "dell'eventuale conflitto di interesse da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi"; la disposizione è in vigore dal 2 ottobre 2003. Nella dichiarazione gli organizzatori devono autocertificare, ai sensi di legge, di aver chiesto ed ottenuto analoghe dichiarazioni (autocertificazione) da parte di tutti i docenti e relatori dell'evento.

A nome del

Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia

- Ambulatorio di Omeopatia, Ospedale Campo di Marte, ASL 2, Lucca,
Centro regionale di riferimento per l'omeopatia della Regione Toscana
Direttore Dott. Elio Rossi

- Anthropos & Iatria, Associazione Scientifica Internazionale per la Ricerca, lo Studio e lo Sviluppo delle Medicine Antropologiche e Accademia Europea per le Discipline di Frontiera, Genova
Presidente Prof. Paolo Aldo Rossi
- Associazione Atah Ayurveda, Bologna
Presidente Dott. Guido Sartori
- Associazione Italiana Pazienti della Medicina Antroposofica, AIPMA, Torino
Presidente Adelina Ansante
- Associazione Medica Italiana di Omotossicologia, AIOT, Milano
Presidente Dott. Ivo Bianchi
- Associazione “Lycopodium Homeopathia Europea”- Scuola di Omeopatia Classica "Mario Garlasco”, Firenze
Presidente Dott. Carlo Cenerelli
- Associazione Nazionale Medici Fitoterapeuti, ANMFIT, Empoli
Presidente Dott. Fabio Firenzuoli
- Associazione Pazienti Omeopatici, APO, Napoli
Presidente Vega Palombi Martorano
- Centro Clinico di Medicina Naturale, Ospedale S. Giuseppe, ASL 11 Empoli
Direttore Dott. Fabio Firenzuoli
- Centro Italiano di Studi e Documentazione in Omeopatia, CISDO, Milano
Direttore Dr.ssa Helene Calogeropoulou
- Centro di Medicina Tradizionale Cinese “Fior di Prugna”, ASL 10, Firenze, Centro regionale di riferimento della Regione Toscana per le Medicine Non Convenzionali e la Medicina Tradizionale Cinese
Direttore Dott.ssa Sonia Baccetti
- Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati, FIAMO, Milano
Presidente Dott.ssa Antonella Ronchi
- Federazione Italiana delle Società di Agopuntura, FISA, Bologna
Presidente Dott. Carlo Maria Giovanardi
- Gruppo Medico Antroposofico Italiano, GMAI, Milano
Presidente Dott. Giancarlo Buccheri
- Homoeopathia Europea-Internationalis, Bruxelles
Presidente Dott. Carlo Cenerelli
- Istituto di Studi di Medicina Omeopatica, ISMO, Roma
Presidente Prof. Roberto Santini
- Istituto Superiore di Medicina Olistica e di Ecologia, ISMOE, Urbino
Presidente Prof. Corrado Bornoroni
- Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis, Berna
Vice Presidente per l'Italia Dott. Renzo Galassi
- Società Italiana di Ecologia, Psichiatria e Salute Mentale, SIEPSM, Imperia
Presidente Dott. Giuseppe Spinetti
- Società Italiana di Farmacoterapia Cinese e Tradizionale, S.I.F.C.eT, Saronno
Presidente Dott. Giulio Picozzi
- Società Italiana di Floriterapia, SIF, Bologna
Presidente Dott. Ermanno Paolelli
- Società Italiana di Medicina Omeopatica, SIMO, Palermo
Presidente Dott. Ciro D'Arpa
- Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata, SIOMI, Milano
Presidente Dott.ssa Simonetta Bernardini

- Società Italiana di Psichiatria Olistica, SIPOL, Bologna
Presidente Dott. Ermanno Paoletti
- Società Scientifica Italiana di Medicina Ayurvedica Onlus, SSIMA, Milano
Presidente Dott. Antonio Morandi
- World Psychiatric Association,
Section on "Ecology, Psychiatry and Mental Health", Imperia
Presidente Dott. Giuseppe Spinetti

Il Coordinatore
Dott. Paolo Roberti
Via Siepelunga, 36/12 40141 Bologna
p.roberti@fastwebnet.it Cell. 3358029638